



Relazione illustrativa delle osservazioni pervenute nella consultazione sullo schema di delibera recante semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali

Si fa riferimento allo schema di delibera con cui si forniscono indicazioni agli ordini e collegi professionali per la semplificazione degli obblighi ai fini dell'applicazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Lo schema di delibera in argomento, unitamente ai due allegati contenenti l'elenco degli obblighi di pubblicazione e dei relativi aggiornamenti - rivisti alla luce delle semplificazioni proposte dallo scrivente ufficio nelle adunanze del 21 e 28 luglio u.s., formulate rispettivamente per gli ordini e collegi professionali nazionali e territoriali - è stato posto in consultazione pubblica (periodo 2.08- 13.09.2021), come per tutti gli atti di regolazione dell'Autorità, ai sensi dell'art. 10 del "*Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)*". Ciò al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni utili da parte di tutti i soggetti interessati al tema trattato.

Anche grazie al *webinar "Trasparenza Ordini Professionali – Proposte per la semplificazione dell'applicazione della normativa agli ordini e collegi professionali"* svoltosi attraverso la piattaforma *online* di *Lentepubblica.it* in data 09.09.2021 in cui è stata raccomandata la partecipazione degli ordini alla citata consultazione e verso il quale diversi ordini hanno espresso apprezzamento nel formulare le proprie osservazioni, sono pervenuti 30 contributi trasmessi prevalentemente da ordini e collegi professionali, sia di carattere nazionale che non. Le osservazioni formulate nei suddetti contributi sono numerose, più di 200, con una media di 6/7 per ogni ordine.

In particolare, hanno partecipato alla consultazione: Ordine ingegneri della Provincia di Macerata, Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Vercelli, Ordine degli avvocati di Padova, libero professionista (dottore commercialista), Società di consulenza e formazione, Ordine assistenti sociali – Regione Lombardia, Ordine periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Oristano, Ordine architetti, P. P. C. della Provincia di Bari, Ordine tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione-TSRM PSTRP delle Province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Torino (OPI), Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, Federazione Ordini farmacisti italiani, Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali, Ordine architetti P.P.C. Modena, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale), Ordine architetti di Imperia, Ordine assistenti sociali Piemonte - territoriale, Ordine delle professioni infermieristiche di Biella, Consiglio Nazionale dei geologi, Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo, Consiglio nazionale degli ingegneri, Collegio geometri e geometri laureati-gl di Vicenza - Collegio territoriale, Rete professioni Tecniche, Consiglio notarile distrettuale Firenze Pistoia e Prato, Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, libero professionista-presidente di collegio dei revisori dei conti di ordini professionali (DCEC, OMCeO, Ordine farmacisti, Ordine ostetriche, Ordine assistenti sociali, Architetti), Consiglio nazionale dei giornalisti, Comitato Unitario Professioni (CUP).

Due ordini hanno trasmesso le proprie osservazioni in ritardo rispetto alla scadenza prevista per la consultazione (Consiglio nazionale dei giornalisti, Comitato Unitario Professioni-CUP). Considerati i contenuti delle osservazioni in questione, invero simili e in linea con altre osservazioni pervenute, si è deciso ugualmente di prenderli in considerazione e valutarli.

6 contributi sono stati trasmessi a titolo personale. I restanti 24 invece sono stati inviati in nome e per conto dell'ente di appartenenza. Per due contributi non è stato rilasciato il consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito di ANAC delle osservazioni formulate.

Si riportano di seguito le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti che riflettono la struttura del modulo di consultazione che richiamava a sua volta i paragrafi in cui è articolata la delibera. Per ogni osservazione/gruppo di osservazioni formulate, è stata indicata l'opzione scelta.

Osservazioni pervenute

§ 1 Sulle semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

1. Relativamente alla proposta di far assolvere agli ordini professionali nazionali alcuni obblighi di trasparenza cui gli ordini territoriali sono tenuti, è stato fatto presente che la riduzione per gli ordini e i collegi territoriali degli oneri non possa essere praticata attraverso il semplice trasferimento di essi in capo al consiglio nazionale, e ciò, in primo luogo, per l'assenza di un rapporto gerarchico tra ordine nazionale e locale e dunque di un potere di controllo e di verifica, in capo agli ordini nazionali, dell'attività svolta dagli organismi territoriali. Inoltre la predisposizione di un nuovo flusso di informazioni non sarebbe sostenibile né in termini di risorse umane né economiche. È stato altresì rilevato che l'assolvimento da parte degli ordini di livello nazionale di taluni obblighi risulta praticabile solo con riferimento alla contrattazione collettiva, mentre tale possibilità è da escludersi per i "provvedimenti relativi ad accordi stipulati ...", posto che l'ordine nazionale non è in possesso di questi dati e che gli accordi hanno una valenza territoriale e pertanto risulta più pertinente la pubblicazione nel sito dell'ordine locale. **(Presidente Comitato unitario Professioni (CUP), RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri, RPCT Ordine Provinciale delle professioni infermieristiche di Torino (OPI), RPCT Federazione ordini farmacisti italiani, RPCT Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo, legale rappresentante della Rete professioni tecniche, RPCT della Federazione nazionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici).**

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

La proposta sull'opportunità che gli obblighi di trasparenza siano assolti dagli ordini nazionali anziché da parte degli ordini territoriali, limitatamente a quanto concerne la contrattazione collettiva, risulta accoglibile.

La proposta sull'opportunità che gli obblighi di trasparenza sui provvedimenti siano assolti dagli ordini territoriali è condivisibile. La delibera è stata dunque modificata in tal senso.

2. Diversi Ordini hanno rappresentato la "non compatibilità" dei seguenti obblighi di pubblicazione con la struttura degli enti:
 - art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione", limitatamente alla parte sulla performance e art. 20 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale" alla luce dell'espressa deroga contenuta all'art. 2, co. 2-bis D.L. 101/2013 convertito nella l. 125/2013;

-art. 14, "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali", alla luce della formulazione letterale della norma stessa che, al comma 1, quando individua gli enti tenuti all'obbligo specifica "...Stato, le regioni, e gli enti locali..." senza alcun riferimento alle pubbliche amministrazioni in generale come fa invece l'art. 2-bis per estendere le altre norme sulla trasparenza "in quanto compatibili". Altri hanno invece sostenuto l'incompatibilità di tale disposizione, limitatamente ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica ex art. 2, co. 2-bis d.l.101/2013;

- art. 26 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" dal momento che gli importi elargiti non sono gravanti sulla finanza pubblica ai sensi del citato art. 2, co. 2-bis d.l.101/2013;

- art. 31 d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" con riguardo all'OIV, alla luce dell'espressa deroga contenuta all'art. 2, co. 2-bis d.l. 101/2013 convertito nella l. 125/2013.

Sempre con riferimento all'art. 31, alcuni Ordini hanno rappresentato che essi non sarebbero sottoposti ai controlli della Corte dei conti e pertanto i rilievi sarebbero riferibili solo alla responsabilità contabile;

- art. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione": si è evidenziata l'eccessiva onerosità dell'adempimento, sia in relazione alle ridotte dimensioni della stragrande maggioranza degli ordini professionali (e conseguentemente alla esigua mole di pagamenti effettuati), sia con riferimento alla peculiarità delle attività di natura prettamente non commerciale svolte dagli stessi. Inoltre, si è ritenuto tale obbligo incompatibile per gli ordini territoriali con bilanci non superiori a 200.000 euro, essendo il bilancio assorbito in modo assolutamente prevalente dalle spese per le utenze, l'affitto e lo stipendio del personale (RPCT Ordine architetti P.P.C. Modena, Presidente Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale), Presidente Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, RPCT Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, dirigente Società di consulenza e formazione, legale rappresentante Ordine degli architetti di Imperia, RPCT Consiglio nazionale dei geologi).

Opzione scelta:

Va premesso che le proposte che riguardano veri e propri esoneri non possono trovare accoglimento. Lo schema di delibera, infatti, riguarda solo possibili semplificazioni nell'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli ordini, alla luce del potere di semplificazione di ANAC di cui all'art. 3, co. 1-ter d.lgs. 33/2013. ANAC non può invece introdurre ulteriori deroghe rispetto a quelle previste dal legislatore.

➤ Accolta

I) La proposta di escludere per gli ordini, con riguardo alla *performance*, gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 10 e 20 del d.lgs. 33/2013 è accolta. Ciò tenuto conto che le disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che riguardano il ciclo di gestione della *performance* (art. 4), organismo indipendente di valutazione della *performance* (art. 14), merito e premi (titolo III) non trovano applicazione agli ordini professionali, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, co. 2-bis, del d.l. 101/2013. Dal testo della delibera e dagli Allegati è stato quindi eliminato il riferimento agli obblighi riguardanti la *performance* di cui agli artt. 10 e 20.

➤ Accolta

II) Visto che la Corte dei Conti sembra intervenire solo in sede giurisdizionale e che gli Ordini non risultano sottoposti al controllo successivo sulla gestione finanziaria, si ritiene di limitare la pubblicazione (ex art. 31) alle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile nonché ai dati relativi agli atti degli organi di controllo, comunque denominati, sull'attività e l'organizzazione.

Ciascun ente può, pertanto, indicare nella sezione AT del proprio sito istituzionale che non è sottoposto al suddetto controllo della Corte dei Conti e che quindi non pubblica gli atti relativi.

Per quanto riguarda gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, cfr. osservazione 8.

➤ **Non accolta**

III) Quanto all'art. 14 si evidenzia innanzitutto che il co. 1-bis di tale disposizione non impone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1, per i titolari che svolgono incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, a titolo gratuito. La norma, infatti, si applica a quelli che sono attribuiti a titolo oneroso.

Il riferimento al comma 1 dell'art. 14 a *"...Stato, .. regioni, e ..enti locali..."* non è pertinente in quanto l'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza è individuato unicamente dall'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013. In particolare, il comma 2 del richiamato art. 2-bis precisa che *"la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2 d.lgs. 165/2001 trova applicazione "in quanto compatibile" tra l'altro anche agli ordini professionali.*

Alla luce del vigente quadro normativo, non essendo nella disponibilità di ANAC l'introduzione di deroghe ulteriori rispetto a quelle legislative, l'Autorità, in virtù del potere conferitole dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»* di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 2, lett. g)), si riserva di valutare l'opportunità di formulare alcune osservazioni sull'applicazione della disposizione di cui all'art. 14 del d.lgs. 2013, n. 33 con riguardo agli ordini professionali (cfr. anche osservazione 3).

➤ **Non accolta**

IV) Con riferimento all'art. 26, oltre alla sopra richiamata sentenza n. 17118/2019 delle SSUU Cassazione Civile, che ha riconosciuto la natura pubblica delle risorse gestite dagli ordini a prescindere dalla loro provenienza, si fa presente che il legislatore ha comunque limitato l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a quelli di importo superiore a mille euro. Alla luce del vigente quadro normativo, non essendo nella disponibilità di ANAC l'introduzione di deroghe ulteriori rispetto a quelle legislative, l'Autorità, in virtù del potere conferitole dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»* di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 2, lett. g)), si riserva di valutare l'opportunità di formulare alcune osservazioni sull'applicazione delle disposizioni degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 2013, n. 33 con riguardo agli ordini professionali.

➤ **Non accolta**

V) La proposta di eliminare la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33) non sembra accoglibile. Si tratterebbe infatti di un esonero e non di una semplificazione. Ciò anche in caso di bilancio non superiore a 200.000 euro, in quanto non si può presumere a priori che l'ordine non effettui alcun pagamento ai fini dell'applicazione dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

Alla luce del vigente quadro normativo, non essendo nella disponibilità di ANAC l'introduzione di deroghe ulteriori rispetto a quelle legislative, l'Autorità, in virtù del potere conferitole dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»* di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 2, lett. g)), si riserva di valutare l'opportunità di formulare alcune osservazioni sull'applicazione della disposizione di cui all'art. 33 del d.lgs. 2013, n. 33 con riguardo agli ordini professionali. Ciò in considerazione della tipologia dei pagamenti effettuati dagli ordini.

Per quanto riguarda i contenuti di tale obbligo cfr. successive osservazioni 6, p. III e 18.

3. Alcuni Ordini hanno proposto l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, lett f), (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) adducendo che le finalità di trasparenza sono già assolte con la pubblicazione dei dati ex lett. c), d) ed e) e facendo presente che i consiglieri dell'ordine non sono menzionati nell'art. 14 d.lgs. 33/2013

Altri ordini hanno addotto - per sostenere la proposta di eliminazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) – il fatto che gli importi percepiti dai consiglieri degli ordini non gravano sulla finanza pubblica alla luce di quanto previsto dell'art. 2, co. 2-bis d.l. 101/2013 come convertito nella L. n. 125/2013. **(Consigliere e RPCT Ordine degli avvocati di Padova, dirigente Società di consulenza e formazione, Presidente consiglio direttivo dell'Ordine TSRM PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici, RPCT Federazione Ordini farmacisti italiani, RPCT Ordine architetti P.P.C. Modena, Presidente Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale), RPCT Consiglio Nazionale degli ingegneri, Presidente Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, Presidente Comitato unitario professioni).**

Opzione scelta:

➤ *Non accolta*

Va innanzitutto ribadito che il co. 1-bis di dell'art. 14 non impone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1, fra cui quelli della lett f), per i titolari che svolgono incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, a titolo gratuito. La norma si applica solo a quelli che sono attribuiti a titolo oneroso.

La proposta di eliminare la lett. f), peraltro, rappresenterebbe un vero e proprio esonero che l'ANAC non può introdurre. Lo schema di delibera riguarda solo possibili semplificazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, alla luce del potere di semplificazione di ANAC di cui all'art. 3, co. 1-ter d.lgs. 33/2013. Pertanto la stessa non può trovare accoglimento.

Si osserva, inoltre, che i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) hanno contenuti e finalità non coincidenti con quelli di cui alle lett. c), d), e). Infatti mentre la richiamata lett. f) si riferisce alle dichiarazioni inerenti la situazione reddituali e patrimoniale, la lett. c) riguarda i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, la lett. d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e ai relativi compensi e la lett. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi.

Inoltre, vale rammentare che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva, è assistita da una sanzione (art. 47, co.1, d.lgs. 33/2013).

In ogni caso, come già rappresentato, attese le criticità rilevate sull'applicazione dell'intero art. 14 d.lgs. 33/2013 agli ordini, ANAC si riserva di valutare l'opportunità di riferire a Governo e Parlamento, in virtù del potere conferitole dall'art. 1, co. 2, lett. g), l. 190/2012 (cfr. osservazione 2, p. III).

4. Alcuni Ordini hanno chiesto di eliminare dall'Allegato 1 e 2 allo schema di delibera il riferimento – contenuto alla voce art. 12 "*Codice disciplinare e codice di condotta*" – alle sanzioni in conseguenza di infrazioni del codice disciplinare. Ciò in quanto tali sanzioni sono di competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina Territoriale di nomina da parte del Tribunale, entità autonoma rispetto al Consiglio dell'Ordine **(RPCT Ordine ingegneri di Macerata).**

Opzione scelta:

➤ *Parzialmente accolta*

Tenuto conto che la competenza ad irrogare le sanzioni non è del Consiglio dell'Ordine, ma del Consiglio di Disciplina Territoriale, si ritiene che gli ordini possano adempiere all'obbligo di pubblicazione relativo alle

sanzioni, mediante un mero collegamento ipertestuale che riconduce ad altra pagina/sito dove sono elencate le sanzioni per violazioni del "Codice disciplinare e codice di condotta".

5. In merito agli incarichi di consulenza, alcuni Ordini hanno segnalato che sarebbe utile una regolamentazione interna specifica sugli affidamenti di tali incarichi (**RPCT Ordine Provinciale delle professioni infermieristiche di Torino-OPI**).

➤ **La valutazione in merito alla considerazione svolta:**

La considerazione inerente l'utilità di una regolamentazione interna degli affidamenti dei consulenti, anche secondo un principio di rotazione, può essere rimessa all'autonomia organizzativa dei singoli enti nel rispetto dei principi di cui all'art. 53 d.lgs. 165/2001, anche sotto il profilo della verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

6. Relativamente alla revisione dei termini di aggiornamento degli obblighi di pubblicazione, è stato chiesto un aggiornamento annuale per tutti gli obblighi.

Altri Ordini invece, lo hanno richiesto solo con riferimento a:

- i dati sui pagamenti (art. 4-bis);
- la "carta dei servizi" (art. 32);
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33);
- gli incarichi dei dipendenti (art. 18);
- il registro accessi (cfr. delibera 1309/2016),

ritenendo in tutti casi che gli aggiornamenti attualmente previsti siano eccessivi (**dott. commercialista, RPCT Ordine degli assistenti sociali – Regione Lombardia, dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Collegio geometri e gl di Vicenza - Collegio territoriale**).

Opzione scelta:

Si premette che la proposta di un aggiornamento annuale per tutti gli obblighi deve essere valutata secondo un criterio di proporzionalità, esaminando caso per caso la *ratio* e i contenuti della singola misura di trasparenza (ad. es. per la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza ex art 15 del d.lgs. 33/2013 e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici ex artt. 26 e 27 del medesimo decreto, occorre tener conto della condizione di efficacia prevista dal legislatore). Alla luce di quanto esposto:

➤ **Accolta**

I) La proposta di un aggiornamento annuale per gli incarichi al personale (art. 18) può essere accolta. La delibera e i relativi allegati sono stati quindi modificati in tal senso.

➤ **Accolta**

II) La proposta di un aggiornamento annuale per la "carta dei servizi" (art. 32) può essere accolta. La delibera e i relativi allegati sono stati quindi modificati in tal senso.

➤ **Non Accolta**

III) In merito ai dati sui pagamenti di cui all'art. 4-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 occorre osservare, invece, che: a) tale obbligo è assistito da specifica sanzione (art. 47); b) il settore dei pagamenti è particolarmente esposto

a rischio corruttivo e pertanto necessita di una maggiore attenzione dei controlli e quindi una frequenza più ravvicinata in termini di pubblicazione e aggiornamento dei dati. Del resto, la pubblicazione dei dati sui pagamenti nel sito "soldi pubblici", cui anche la norma (co. 1, art. 4-bis) si riferisce, è previsto che sia fatta mensilmente "per il mese corrente".

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la proposta non possa essere accolta.

➤ **Non Accolta**

IV) Con riferimento all'osservazione sull'indicatore di tempestività dei pagamenti, si precisa che la previsione dei tempi di aggiornamento è fissata direttamente dalla legge. L'art. 33 del d.lgs. 33/2013 sancisce infatti: a) una cadenza annuale per l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"; b) a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori sono elaborati e pubblicati secondo uno schema tipo e modalità definiti dal DPCM 22/9/2014 "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" registrato in G.U. n. 265 del 14/11/2014. Si ritiene di non poter intervenire sui termini di aggiornamento dell'indicatore fissati dalla norma. Su ulteriori profili relativi all'indicatore di tempestività cfr. osservazioni 2, p. V e 17.

➤ **Non Accolta**

V) Quanto da ultimo alla richiesta di prevedere l'aggiornamento del Registro accessi su base annuale, si rappresenta che il termine semestrale di cui alla delibera 1310/2016 è già una semplificazione, rispetto alle indicazioni fornite dal DFP con la circolare 2/2017. A ciò si aggiunga che, ove l'aggiornamento del Registro accessi non fosse più su base annuale ma su base pluriennale, si rischierebbe di vanificare la *ratio* dello strumento. In particolare, verrebbe meno, sia per chi lo consulta, sia per gli stessi operatori interni delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di conoscere in tempi brevi le informazioni ivi contenute, ovvero l'elenco delle richieste di accesso presentate all'ANAC e per ognuna di esse l'oggetto, la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione.

7. È stato proposto di limitare la pubblicazione relativa a "Attività e procedimenti" (art. 35 d.lgs. 33/2013) ai soli procedimenti derivanti dalle 3 aree di rischio specifiche poiché le altre attività e procedimenti (ad es: tenuta dell'albo) sono regolate da norme di rango primario (**Dirigente Società di consulenza e formazione**).

Opzione scelta:

➤ **Formulazione poco chiara**

La proposta non è chiaramente formulata e non può essere accolta. La trasparenza dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 riguarda in generale le informazioni che devono essere fornite agli utenti e che riguardano tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'ente ai sensi della legge 241/1990. Non si tratta pertanto dei processi attinenti alle aree di rischio, che rilevano invece nella mappatura ai fini dell'individuazione del rischio e della programmazione delle relative misure di prevenzione. Si tratta piuttosto di obblighi di pubblicazione riferiti ai procedimenti di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.

8. Relativamente alla figura dell'OIV e agli organismi di valutazione (OdV) si è osservato quanto segue:
1. negli Ordini di piccole dimensioni il RPCT sostituisce l'OIV assumendo la funzione di controllato e controllore, per cui si propone di eliminare tale figura OIV se l'Ordine ha dimensioni contenute (esempio massimo 15 consiglieri, 2 o 3 impiegati e nessun dirigente);

2. inoltre sarebbe opportuno che alcuni ruoli, come quello dell'organismo di valutazione (art. 31, d.lgs. 33/2013), siano istituiti per macro aree territoriali (regionali per esempio), in modo tale che più ordini professionali di piccole dimensioni, che non posseggono un organismo di valutazione, possano insieme individuare tale organismo. Gli atti prodotti dal suddetto organismo potranno essere pubblicati nella sezione trasparenza dei singoli ordini con le modalità e le tempistiche individuate dallo schema di delibera proposto dall'ANAC;

3. è stata proposta l'individuazione di un organismo di valutazione unico;

4. è stato proposto in generale per tutti gli ordini di eliminare il riferimento all'OIV dall'art. 31. Ciò tenuto conto dell'esclusione ad opera dell'art. 2, co. 2-bis, d.l. n. 101 del 2013 che esclude l'applicazione per gli ordini professionali delle disposizioni su OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009 (**RPCT Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata, RPCT Ordine architetti P.P.C. della Provincia di Bari, RPCT Consiglio nazionale Ordine degli assistenti sociali, RPCT Consiglio nazionale dei geologi**).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

La proposta di eliminare la pubblicazione dei dati relativi all'OIV può essere accolta alla luce del tenore dell'art. 2, co. 2-bis, d.l. 101 del 2013 che esclude per gli ordini professionali l'applicazione dell'art. 14 "Organismo indipendente di valutazione della performance" del d.lgs. 150/2009.

Si consideri inoltre che la questione dell'istituzione o meno degli OIV o degli OdV negli ordini non rientra tra le competenze dell'Autorità, essendo la materia collegata a quella della *performance* su cui interviene il Governo (con il DFP) e a quella del d.lgs. n. 231/2001 sul modello di organizzazione e gestione (MOG).

Va, tuttavia, mantenuta ferma la funzione di attestazione degli obblighi di trasparenza che, come da ultimo chiarito da ANAC nella delibera 294 del 13 aprile 2021, può essere svolta dal RPCT (ove sia assente un OIV). Gli Allegati alla delibera sono stati pertanto modificati in tal senso.

9. Con riferimento alla pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013) è stato proposto di eliminare il riferimento alle *leggi regionali* e agli *Statuti*. È stato altresì proposto di inserire il *Codice deontologico della professione di riferimento* nella medesima sottosezione, con riguardo alla condotta dei consiglieri (**dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici e RPCT Federazione Ordini farmacisti italiani, RPCT Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Torino (OPI), RPCT Consiglio nazionale dei geologi**).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

I) Per quanto concerne la prima osservazione, va precisato che le *leggi regionali* disciplinano alcune professioni per il cui esercizio è condizione l'iscrizione in appositi albi regionali. Il riferimento alle leggi regionali è pertanto da considerarsi corretto solo per gli enti territoriali. Nell'Allegato 1 alla delibera è stato pertanto eliminato il richiamo alle leggi regionali per gli ordini nazionali.

➤ **Parzialmente accolta**

II) In merito alla proposta di eliminazione dello *Statuto*, la stessa solleva dubbi in quanto ogni ordine dovrebbe avere un proprio Statuto. Ove un ordine abbia un proprio Statuto, pertanto questo va pubblicato. In assenza di tale atto, l'ordine deve adeguatamente motivare e pubblicare l'atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento. La delibera e gli Allegati sono stati modificati, precisando che gli Statuti vanno pubblicati "*ove presenti*".

➤ **Accolta**

III) La proposta di inserimento relativa al codice deontologico può essere accolta se intesa come integrativa.

Gli Allegati alla delibera sono stati pertanto modificati tenendo conto della proposta.

10. Con riguardo ai dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. 33/2013) si è chiesto:
- di eliminare *in toto* la sezione "organizzazione";
 - di eliminare il riferimento agli *stakeholders* nonché alla figura del dirigente, ritenuta assente nella quasi totalità degli Ordini;
 - di aggiungere il riferimento ai "referenti" (**dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici, RPCT Federazione Ordini farmacisti italiani, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri, Presidente Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto, RPCT Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Torino (OPI), rappresentante legale Ordine architetti di Imperia, Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo, RPCT Consiglio nazionale dei giornalisti**).

Opzione scelta:

➤ **Non accolta**

I) La proposta di eliminare la sezione "organizzazione" non può essere accolta in quanto, anche in assenza di dirigenti e ove ci siano pochi dipendenti, è utile per chi interagisce con l'ordine che si dia conto della struttura interna dell'ente.

➤ **Formulazione poco chiara**

II) Si ritiene, inoltre, che la proposta circa l'eliminazione della voce dirigenti e *stakeholders* non sia formulata in modo chiaro. Nel testo della delibera sono comunque già previste semplificazioni con riguardo agli obblighi di pubblicazione ex art. 13.

➤ **Parzialmente accolta**

III) La proposta di integrare l'"Organigramma" con i "referenti" non può essere accolta in quanto i referenti hanno unicamente rilievo ai fini del supporto del RPCT. Tuttavia, in assenza dei dirigenti, l'organigramma potrebbe essere integrato con i "soggetti responsabili" degli uffici.

11. Relativamente alla sottosezione "Personale" degli Allegati allo schema di delibera in esame, è stato richiesto di sostituire la pubblicazione dei dati "Dotazione organica", dei "dati sul personale non a tempo indeterminato", e dei "tassi di assenza" (art. 16, co. 3) con la pubblicazione del "Conto Annuale" (cfr. circ. MEF 18/2021) e con quella del piano di fabbisogno del personale triennale (art. 6, d.lgs. 165/2001). Si è chiesto altresì di chiarire se si possa assolvere anche alla pubblicazione dei dati del personale in somministrazione mediante il rinvio al citato conto annuale. (**dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Collegio geometri e gl di Vicenza - Collegio territoriale**).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

I) In un'ottica di semplificazione la proposta può essere accolta. Tenuto conto infatti che gli ordini professionali sono spesso entità di piccole dimensioni, si ritiene che essi possano assolvere alle pubblicazioni richieste inerenti la "Dotazione organica" e i "dati sul personale non a tempo indeterminato" mediante il rinvio alla specifica sezione del conto annuale - da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001- dove tali dati sono contenuti. Ciò, considerato che il conto annuale prevede già la

pubblicazione di tutti i dati relativi alla dotazione organica e al personale di una amministrazione. Questo vale anche per il personale in somministrazione. Infatti, così come i dati relativi ai rapporti di lavoro interinale devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 17 in quanto ricompresi all'interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all'art. 60, c. 2, citato, allo stesso modo, tale modalità di pubblicazione può ritenersi valida anche per il personale in somministrazione (sulla natura del contratto di lavoro cfr. ad esempio deliberazione sezione regionale di controllo Abruzzo Corte dei Conti, n. 19/2015, pubblicata il 18 febbraio 2015).

➤ **Non accolta**

II) Per quanto concerne la proposta relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati inerenti la "Dotazione organica" e i "dati sul personale non a tempo indeterminato", mediante la pubblicazione del piano del fabbisogno del personale, si rileva che dati relativi a tale piano divergono da quelli della dotazione organica e dai relativi costi. Pertanto, non si ritiene condivisibile la proposta.

➤ **Non accolta**

III) Quanto da ultimo all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo alla pubblicazione dei dati riferiti ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, per il quale gli Ordini hanno proposto un rinvio al conto annuale da inviare al MEF, occorre considerare la finalità della norma. La disposizione è infatti volta a contrastare l'assenteismo e a salvaguardare la comprensibilità immediata delle informazioni da parte dei cittadini, secondo il principio della "facile accessibilità" di cui all'art. 6 del d.lgs. 33/2013. Il conto annuale contiene solo un dato aggregato e comunque non chiaramente evincibile per uno stakeholder.

L'Autorità ha già ridotto il termine di aggiornamento (da trimestrale ad annuale). Peraltro, si precisa che ove un ente non abbia uffici di livello dirigenziale, l'obbligo in esame può trovare attuazione secondo una modalità di pubblicazione dei dati sui tassi di assenza del personale diversa rispetto a quella per uffici dirigenziali, sulla base di una valutazione discrezionale dell'amministrazione (la pubblicazione dei dati sui tassi di assenza potrebbe essere fatta, ad esempio, per ufficio/divisione/area di riferimento in relazione alla singola organizzazione).

12. Relativamente alla sotto-sezione "*Bandi di concorso*" di cui agli Allegati allo schema di delibera in esame, si è chiesto di eliminare la pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, posto che tale previsione non viene riportata nell'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016. **(RPCT Federazione nazionale Ordini dei fisici e dei chimici, RPCT Federazione ordini farmacisti Italiani, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri, legale rappresentante Rete professioni tecniche)**

Opzione scelta:

➤ **Non Accolta**

La richiesta di eliminare "*graduatorie finali con scorrimento...*" per omogeneità con la delibera 1310/2016 non può essere accolta, in quanto l'art 19 d.lgs. 33/2013 è stato modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed attualmente prevede anche la pubblicazione "*delle tracce delle prove e delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*".

13. Relativamente alla sotto-sezione "*Enti controllati*" di cui agli Allegati allo schema di delibera in esame, è stato chiesto di chiarire se la pubblicazione "*Enti controllati*" si riferisca ai soli enti controllati (cfr. del 1134/2017) oppure a tutti gli enti "*collegati*" ad un Ordine. A tale ultimo riguardo, alcuni Ordini ritengono preferibile la sostituzione con "*enti collegati*", formula più generica dal momento che le forme di collegamento negli ordini sono "spurie" e hanno taluni tratti del controllo, talaltri della vigilanza.

E' stato altresì comunicato ad ANAC l'apprezzamento per l'eliminazione dalla pubblicazione obbligatoria dei dati di cui al richiamato art. 22 di quelli relativi alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità (art. 20, c. 1- 3, d.lgs. n. 39/2013), invero presenti nell'Allegato 1 alla delibera 1310/2016 e nell'Allegato 1 alla delibera 1134/2017 (**dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici, RPCT Federazione degli ordini farmacisti italiani, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri, legale rappresentante Rete professioni tecniche**).

Opzione scelta:

➤ **Non accolta**

L'art. 22 d.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione di dati relativi ad una serie di enti tipizzati: enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico nonché società partecipate. È pertanto necessario tener conto del tenore testuale della norma, che fra l'altro precisa quali enti di diritto privato possono considerarsi in controllo pubblico. È rimesso ad ogni singolo ordine verificare caso per caso se gli enti definiti "collegati" rientrano tra gli enti in questione.

Per completezza si rappresenta da ultimo che i riferimenti alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e a quella sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 1-3, d.lgs. n. 39/2013), espressamente richiamati tra gli obblighi di cui all'art. 22 sia nella delibera 1310/2016 sia nella delibera 1134/2017, pur se non utili ai fini della trasparenza ex art. 22 d.lgs. 33/2013, devono comunque essere pubblicati con riferimento agli incarichi sia di indirizzo che dirigenziali di cui all'art. 14.

14. Relativamente alla sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*" di cui agli Allegati allo schema di delibera in esame, alcuni Ordini hanno sollevato dubbi sulla completa applicabilità delle norme sulla contrattualistica pubblica agli Ordini professionali, alla luce della recente giurisprudenza euro-unitaria ed amministrativa in tema di organismi di diritto pubblico (cfr. sent. CGUE, 3.2.21, nelle cause riunite C-155/19 e C-156/19 e Cons. St., V[^], 15.7.21, n. 5348).

Altri, invece, pur considerando gli ordini e collegi quali organismi di diritto pubblico, in mancanza di una disposizione normativa che li riconosca più correttamente quali enti associativi, hanno evidenziato che è doveroso considerare che gli ordini e i collegi professionali ricorrono prevalentemente ad affidamenti diretti di modesta entità, che, nella maggior parte dei casi, non giustificano gli obblighi di trasparenza richiesti dall'Allegato 1 della Delibera ANAC. Pertanto, fermi restando gli affidamenti sopra soglia - per i quali appare corretto esperire le procedure richieste dal d.lgs. 50/2016 e correlativamente darvi trasparenza - per gli affidamenti di importo inferiore si è chiesto ad esempio di:

1. limitare la pubblicazione dei dati ai soli elementi previsti dall'art. 1 co. 32, l. 190/2012 (oggetto dell'affidamento, procedura di scelta del contraente, numero operatori, aggiudicatario, importo aggiudicazione, tempi di completamento, importo somme liquidate) mediante una mera tabella;
2. CIG in formato tabellare;
3. eliminare l'obbligo di pubblicare gli atti relativi alla programmazione, sulla considerazione che gli ordini e i collegi professionali spesso non sono dotati di programmi biennali e triennali e che i dati equivalenti sono reperibili nei bilanci preventivi e negli assestamenti di bilancio.

Altri Ordini hanno invece chiesto espressamente di limitare la pubblicazione alla tabella richiesta dalla del. ANAC n. 39/2016 e alle delibere o determine con cui si è proceduto all'affidamento. Con riguardo a questa sottosezione si è richiesto anche di confermare l'attualità della Com. Prs. ANAC 28/6/2017 con cui ANAC ha ribadito che gli Ordini Professionali - che hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità

dell'organismo di diritto pubblico – si applica il d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Infine, si è precisato che l'art. 1, co. 2, d.l. n. 76/20, convertito con l. n. 120/2020, ha previsto sino al 30 giugno 2023 che, per gli affidamenti diretti d'importo inferiore a €. 40.000,00, non è obbligatoria la pubblicazione degli esiti della relativa gara. Alla stregua della peculiare tipologia dell'affidamento diretto, che spesso si compone di un unico atto amministrativo con cui si affida la prestazione ad un operatore economico, si è evidenziato che la norma di legge appena citata potrebbe comportare persino la non obbligatorietà di pubblicare qualsivoglia dato inerente tale settore.

Si è chiesto infine ad ANAC di fornire indicazioni specifiche circa la compilazione dell'area contratti della sezione "Amministrazione trasparente" da parte degli ordini professionali, anche alla luce del modificato quadro normativo e della norma (di carattere emergenziale) contenuta nel cd. decreto semplificazioni sopra citato (**dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici, RPCT Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri, legale rappresentante Rete professioni tecniche**).

Opzione scelta:

➤ **Parzialmente accolta**

In via generale, la questione è stata già affrontata in sede di gruppo di lavoro anche con l'ufficio competente che ha sempre confermato l'applicazione integrale della disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 agli ordini.

In merito agli obblighi di pubblicazione, alla luce della deroga di cui all'art. 1, co. 5-bis, del d.l. n. 76 del 2020, gli ordini, per le aggiudicazioni sotto la soglia dei 40.000 euro di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, non sono tenuti a pubblicare gli esiti della procedura di affidamento. Ciò, in ogni caso, fino al termine del 30 giugno 2023, previsto dal d. l. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In assenza di una specifica norma permane, invece, l'obbligo di pubblicazione con riferimento alle aggiudicazioni di importo superiore ai 40.000.

Quanto alle proposte specifiche che sono state formulate (pubblicazione dei soli dati denominati "*informazioni sulle singole procedure in formato tabellare*" quali CIG, struttura proponente, oggetto del bando, pubblicate secondo le previsioni della delibera ANAC n. 39/2016, sia in formato pdf aperto, eliminazione dell'obbligo di pubblicare gli atti relativi alla programmazione, sulla considerazione che gli Ordini spesso non si dotano di programmi biennali e triennali e che i dati equivalenti sono reperibili nei bilanci preventivi e negli assestamenti di bilancio), queste non possono essere accolte. In particolare, il solo riferimento alla delibera ANAC n. 39/2016, che chiarisce gli obblighi di pubblicazione stabiliti all'art.1, comma 32 della l. 190/2012, non garantisce la piena attuazione del regime di trasparenza che comprende anche l'ostensione di altri dati.

Inoltre per la proposta di escludere gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla programmazione si tratterebbe non di possibili semplificazioni ma di vere e proprie deroghe alla legge.

15. Relativamente alla sottosezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" di cui agli Allegati allo schema di delibera in esame, si è chiesto di limitare la pubblicazione alla sola delibera/determina con cui si è proceduto all'erogazione e alla regolamentazione interna/linee guida che disciplinano le erogazioni. Altri Ordini hanno chiesto di chiarire se eventuali contributi a qualunque titolo e quote associative ad enti di supporto della categoria professionale debbano essere inclusi in questa categoria. (**RPCT Società di consulenza e formazione, Presidente Ordine TSRM PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, RPCT Ordine architetti P.P.C. Modena, Presidente Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale), Presidente Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori**).

Opzione scelta:

➤ **Non accolta**

La proposta di limitare la pubblicazione ai soli dati indicati non può essere accolta in quanto gli artt. 26 e 27 elencano puntualmente i contenuti degli obblighi di pubblicazione. In ogni caso, tale obbligo riguarda solamente gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di importo superiore a mille euro, la cui pubblicazione costituisce anche condizione legale di efficacia.

In merito all'ultima richiesta, si premette che non è chiaramente documentato cosa si intenda con "*quote associative ad enti di supporto della categoria professionale*".

Comunque, per ulteriori indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione ex artt. 26 e 27 si rinvia alla delibera ANAC n. 468 del 16.06.2021.

Da ultimo, alla luce del vigente quadro normativo, non essendo nella disponibilità di ANAC l'introduzione di deroghe ulteriori rispetto a quelle legislative, l'Autorità, in virtù del potere conferitole dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» di riferire al Parlamento sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 2, lett. g)), si riserva di valutare l'opportunità di formulare alcune osservazioni sull'applicazione delle disposizioni degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 2013, n. 33 con riguardo agli ordini professionali.

16. Relativamente ai dati del bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs. 33/2013) si è suggerito di inserire la "*Relazione del Tesoriere*" o la "*Relazione del Presidente*" al posto della locuzione "spiegazione semplificata" (**RPCT Federazione ordini farmacisti italiani, RPCT Consiglio nazionale dei geologi**).

Opzione scelta:

➤ *Parzialmente accolta*

La proposta può considerarsi accolta limitatamente alla Relazione del Tesoriere. Infatti, la Relazione del Presidente è un atto meramente programmatico che non contiene dati di dettaglio relativi al bilancio dell'ordine. Al contrario, la Relazione del Tesoriere sembra più idonea a fornire chiarimenti sul bilancio, pur se in modo semplificato. Gli Allegati alla delibera sono stati pertanto integrati in tal senso.

17. Relativamente alla pubblicazione dei dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33, d.lgs. 33/2013) alcuni Ordini, riconoscendo l'applicabilità dell'obbligo, hanno chiesto di chiarire quali siano i dati da pubblicare (se ad esempio l'indicatore di tempestività dei pagamenti per le bollette del telefono, del gas, della luce, dell'affitto e del dipendente) e di sostituire tale indicatore con linea guida/regolamento relativo ai tempi di pagamento (ad es. regolamento di contabilità), alla luce della complessità del calcolo di tale indicatore (**dirigente Società di consulenza e formazione, rappresentante legale Ordine architetti di Imperia**).

Opzione scelta:

➤ *Non accolta*

I dati di cui tiene conto l'"*indicatore di tempestività dei pagamenti*" sono quelli previsti dall'art. 33 d.lgs. 33/2013 ovvero i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture. La proposta di sostituire l'indicatore di tempestività dei pagamenti con linee guida/regolamento relativo ai tempi di pagamento non può essere accolta in quanto non rispetta il dato normativo.

Per ulteriori profili in merito all'indicatore cfr. osservazione 2, p. V e 18.

18. Con riguardo alla sottosezione "Pagamenti", si è chiesto che oltre a "Iban e pagamenti informatici" si faccia riferimento al sistema PagoPA. Alcuni Ordini, invece, chiedono che il sistema PagoPA sia l'unico da indicare, in quanto ad oggi costituirebbe la sola modalità di pagamento accettabile.

Sempre con riferimento alla sottosezione "Pagamenti", si è chiesto di specificare che l'obbligo di pubblicare i "dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari" può adempiersi mediante collegamento al *link* del conto economico del bilancio consuntivo, considerato che la tipologia di spese e dei beneficiari sono ridotte e che pertanto il ricorso al conto economico potrebbe rappresentare una modalità di trasparenza alternativa ugualmente efficace (**dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei fisici e dei chimici, legale rappresentante Ordine architetti di Imperia, RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri, RPCT Federazione Ordini farmacisti italiani, RPCT Consiglio nazionale dei geologi**).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

La proposta può essere accolta integrando la sotto sezione "Pagamenti" con il riferimento anche al sistema PagoPA. Nelle sole more dell'adeguamento da parte dei vari Ordini e collegi, infatti, si può continuare a far riferimento anche all'IBAN.

➤ **Non accolta**

La proposta di pubblicare i dati mediante collegamento al *link* del conto economico del bilancio consuntivo non può essere accolta, in quanto trattasi di documenti di natura e contenuto diverso. Infatti, il conto economico non dà contezza né dei beneficiari di pagamenti disposti dall'ente né dell'ambito temporale di riferimento. Tra l'altro, l'obbligo di pubblicazione sui dati dei pagamenti di cui all'art. 4-bis risulta assistito anche da specifica sanzione in caso di violazione (art. 47). Gli Allegati alla delibera sono stati pertanto modificati tenendo conto della proposta.

19. Alcuni ordini hanno proposto che per la relazione annuale del RPCT non ci sia una data di scadenza (o tutt'al più ne chiedono una molto ampia) (**RPCT Ordine ingegneri della provincia di Macerata**).

Opzione scelta:

➤ **Non accolta**

La proposta di un aggiornamento della relazione senza data fissa va valutata alla luce della disposizione di legge a riguardo, ove è stabilito un termine annuale (cfr. legge 190/2012, art. 1, co. 14). Si evidenzia, inoltre, che la relazione è documento fondamentale per valutare l'efficacia delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.

20. Alcuni ordini hanno chiesto di esonerare o rendere facoltativa la pubblicazione diretta o indiretta (tramite rinvio al *link*) del *curriculum* in formato europeo per evitare aggravii procedurali, facendo salve le finalità della normativa sulla trasparenza (**RPCT Consiglio nazionale dei giornalisti, RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici**).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

La proposta può considerarsi accolta nel senso che il CV va redatto preferibilmente in formato europeo, o, comunque in formato dai contenuti analoghi. Gli Allegati alla delibera sono stati quindi integrati in tal senso.

§ 2. Sulle semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPCT.

In materia di predisposizione dei PTPCT sono state suggerite diverse proposte di semplificazione.

21. Con riferimento alle "Aree a rischio corruttivo" alcuni Ordini hanno evidenziato che non sono sempre svolte le attività relative alle tre specifiche aree di rischio indicate nell'approfondimento contenuto nella Parte speciale III del PNA 2016 di cui alla delibera n. 831/2016. Ad esempio, alcuni Ordini non adottano pareri di congruità. Si richiede in generale di tener conto delle peculiarità degli Ordini.

Inoltre si ritiene utile che siano predisposte dall'Autorità griglie per identificare al meglio le aree di rischio corruttivo.

È stato osservato che sarebbe utile che la valutazione del rischio corruttivo sia predisposta con il contributo degli ordini e collegi professionali nazionali. Sarà poi cura dell'ente territoriale calare la mappatura delle aree di rischio e la valutazione del rischio corruttivo delle stesse nella propria realtà territoriale.

In riferimento all'analisi del contesto esterno e alla proposta contenuta al paragrafo 4 dello Schema di delibera in esame, per cui gli ordini e i collegi professionali di livello territoriale potrebbero avvalersi del contributo dei Consigli nazionali per la fase di gestione del rischio relativa all'analisi del contesto esterno, alcuni Ordini non condividono che l'analisi del contesto esterno venga svolta a livello nazionale dal momento che i contesti esterni di riferimento sono territorialmente diversi e che ci sono molte differenze di funzioni tra enti nazionali e enti regionali/provinciali. È stato ritenuto quindi più opportuno che tale gestione, adeguatamente semplificata, rimanga a carico delle strutture territoriali le quali sono più vicine al contesto che si vuole descrivere e, pertanto, in grado di effettuare le dovute analisi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza.

In alcuni contributi, se infatti si esclude con forza la possibilità che un Consiglio nazionale possa occuparsi della redazione di un macro-PTCPT, comprendente anche la mappatura e le misure delle singole articolazioni territoriali, allo stesso tempo si suggerisce una forma di aggregazione tra più Consigli nazionali di diverse professioni, ove vi sia una comunanza di contesto interno ed esterno e comunanza di funzioni legislativamente attribuite.

Altri, infine, hanno suggerito che la semplificazione per la predisposizione dei PTPCT avvenga per tutti gli Ordini e non soltanto per quelli con un numero di dipendenti fino a 15.

In merito alla redazione dei Piani è stato anche proposto di utilizzare "template", modelli e schemi messi a disposizione dagli Ordini nazionali ma la cui compilazione è rimessa agli ordini locali.

(dirigente Società di consulenza e formazione RPCT Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Torino (OPI), RPCT Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, RPCT Federazione ordini farmacisti italiani, Presidente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, RPCT Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo, RPCT del Consiglio nazionale degli ingegneri, RPCT Consiglio nazionale dei giornalisti, Presidente Ordine delle professioni infermieristiche di Biella).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

I) In merito alla proposta di tener conto delle peculiarità degli Ordini in sede di individuazione delle aree a rischio specifico, si può aggiungere e precisare nella delibera che, tenuto conto della eterogenea attività degli ordini e dei collegi professionali, ciascun ente, nell'individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza. Nel testo della delibera è stata pertanto opportunamente considerata tale osservazione.

➤ **Accolta**

II) Con riferimento alla proposta di avvalersi di griglie predisposte da ANAC, si fa presente che l'Autorità, in un'ottica di supporto alle amministrazioni/enti, sta elaborando una *check list* per la redazione dei PTPCT e una per il RPCT, nonché uno schema riassuntivo dei principali contenuti dei piani.

➤ **Accolta**

III) Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno, tenuto anche conto delle criticità rappresentate dagli ordini in sede di consultazione, ossia che i contesti esterni di riferimento sono territorialmente diversi e che ci sono molte differenze di funzioni tra enti nazionali e enti regionali/provinciali, si è accolta la proposta di rimettere l'attività di analisi del contesto esterno al singolo ordine territoriale.

Rimane nell'autonomia degli enti - come già suggerito nell'approfondimento III del PNA 2016 dedicato agli ordini e collegi professionali - stabilire le forme di collaborazione ritenute più opportune fra il livello nazionale e locale. Ciò fermo restando che poi le scelte concrete, compresa quella relativa alla valutazione del rischio corruttivo, riguardano i singoli enti alla luce della specifica organizzazione.

➤ **Accolta**

IV) La proposta di semplificazione ai fini della predisposizione dei PTPCT non limitata soltanto a quelli con un numero di dipendenti fino a 15 va accolta. L'Autorità, infatti, vista l'opportunità di adeguarsi ai principi ispiratori delle recenti riforme del nostro ordinamento giuridico, orientate a una maggiore semplificazione degli oneri in capo a pubbliche amministrazioni ed enti, soprattutto se di ridotte dimensioni, ritiene di utilizzare la soglia dimensionale del numero di dipendenti, inferiore a cinquanta, per individuare gli ordini e i collegi professionali cui applicare le semplificazioni ai fini della predisposizione dei PTPCT. Ciò nella consapevolezza che in tal modo ci si rivolge alla maggior parte di detti enti.

➤ **Accolta**

V) Circa la previsione di modelli e schemi messi a disposizione dagli Ordini nazionali la cui compilazione è invece rimessa agli ordini locali, si ritiene che essi possano essere sicuramente utili purché poi vengano adattati alle singole specificità del singolo ente.

22. Relativamente alla predisposizione dei Piani, si è richiesto che si applichi ai piccoli Ordini la semplificazione prevista nel PNA 2019 per i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i quali, come chiarito da ANAC, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate.

Si è auspicato, quindi, per gli Ordini e collegi di ridotte dimensioni, la possibilità di adottare un PTPCT che, a determinate condizioni, non debba essere rinnovato annualmente, già per l'adozione del PTPCT 2022-2024. Alcuni Ordini, invece, hanno richiesto l'individuazione di un *format* semplificato per la redazione del PTPCT negli ordini professionali di minori dimensioni (**dott. commercialista, RPCT Ordine assistenti sociali – Regione Lombardia, Presidente Ordine TSRM PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, RPCT Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali, RPCT Ordine architetti P.P.C. Modena, Presidente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, RPCT Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, Presidente Ordine TSRM PSTRP delle province di Pisa, Livorno, Grosseto (territoriale), RPCT Ordine assistenti sociali Piemonte – territoriale-, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Collegio geometri e gl di Vicenza – Collegio territoriale-, Presidente Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori).**

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

La semplificazione già prevista per i piccoli comuni di adottare un PTPCT che confermi quello dell'anno precedente, a determinate condizioni, può essere estesa anche agli ordini e collegi professionali di piccole dimensioni (in merito al criterio per individuare questi ultimi cfr. osservazione 21).

Lo schema di delibera è stato pertanto modificato in conformità alla proposta.

Per quanto concerne la proposta di un *format* PTPCT semplificato per gli ordini professionali di minori dimensioni, invece, i PTPCT devono essere adattati alle specificità del singolo ente. Si fa presente, inoltre, che l'Autorità, in un'ottica di supporto alle amministrazioni/enti, sta elaborando una *check list* per la redazione dei PTPCT e una per il RPCT, nonché uno schema riassuntivo dei principali contenuti dei piani.

23. Alcuni ordini hanno proposto di eliminare l'aggiornamento annuale dei Piani. Alla luce dell'enorme difficoltà legata all'aggiornamento annuale del PTPCT a fronte di assetti organizzativi per lo più stabili, in relazione ai quali l'elemento del monitoraggio assume sicuramente una valenza maggiore rispetto a quello dell'aggiornamento del Piano, si ritiene che tale aggiornamento andrebbe fatto con cadenza triennale o, in ogni caso, esclusivamente a fronte di sostanziali modifiche nell'organizzazione dell'ente. Si è ritenuto inoltre che questa previsione sarebbe più conforme sia alla natura programmatica del documento, sia a un esame più ponderato degli effetti che tale piano ha prodotto sull'ente in un arco temporale maggiore rispetto ad un unico anno solare (RPCT Ordine architetti, P. P. C. della Provincia di Bari, RPCT Consiglio Nazionale Ordine assistenti sociali, Presidente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, RPCT Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

Alla luce dell'estensione della semplificazione già prevista per i piccoli comuni di adottare un PTPCT che confermi quello dell'anno precedente, a determinate condizioni, anche agli ordini e collegi professionali di piccole dimensioni, ossia quelli con meno di cinquanta dipendenti (cfr. osservazione 21, p. IV), la proposta è sostanzialmente accolta. In base a tale criterio, infatti, le indicazioni sono rivolte alla maggior parte degli ordini e dei collegi professionali.

24. E' stato segnalato che alcune misure di prevenzione "*tipiche*" quali codici di comportamento, *pantouflage* /astensione per conflitto di interessi sono di difficile applicabilità ai dipendenti e dovrebbero pertanto essere facoltative: i dipendenti -tendenzialmente e salvo il caso dei dirigenti- non hanno potere decisionale o discrezionale; la misura del *whistleblowing* è tendenzialmente inefficace per via dell'esiguità dei dipendenti e della circostanza che spesso un dipendente ricopre sia il ruolo di RPCT sia di DPO (*data protection officer*).
Diverse osservazioni hanno poi riguardato la rotazione ordinaria del personale. In particolare si è ritenuto impossibile procedere a tale rotazione sia con riferimento al personale amministrativo che ai consulenti. Alcuni chiedono di eliminare la rotazione degli incarichi per gli Ordini di dimensioni ridotte. (RPCT Ordine ingegneri della provincia di Macerata, Dirigente Società di consulenza e formazione, Presidente Ordine delle professioni infermieristiche della Provincia di Vercelli, Presidente Ordine TSRM PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, Presidente Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale), Presidente Ordine delle professioni infermieristiche di Biella, RPCT Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo, Presidente Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori).

Opzione scelta:

In generale, si evidenzia, in primo luogo, che le misure generali di prevenzione della corruzione richiamate nell'osservazione sono previste dalla legge.

➤ **Accolta**

I) Con particolare riguardo alla rotazione, ANAC ha più volte chiarito che la misura va programmata ed attuata in relazione alle specificità dell'ente e che in ogni caso, ove tale misura non possa essere attuata, le amministrazioni possono adottare misure analoghe (cfr. PNA 2019, Parte III, § 3 e allegato 2 al PNA), lasciando quindi un ampio margine all'autonomia organizzativa di ciascun ente. Ciò avendo comunque presente che la rotazione assume una duplice natura: misura organizzativa preventiva - finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione - e criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

➤ **Parzialmente accolta**

II) Per quanto concerne il *whistleblowing*, tale misura è applicabile anche agli ordini professionali nei limiti di quanto precisato dal CDS nel parere reso (affare n. 111-2020) in ordine al documento «*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*».

➤ **Parzialmente accolta**

Con riferimento invece al *Pantouflage* di cui all'art. 53, co 16-ter, del d.lgs. 165/2001, si ricorda che tale misura è applicabile nei limiti in cui vi sia stato esercizio effettivo da parte del dipendente di poteri autoritativi per conto dell'ordine.

25. Con particolare riferimento alla piattaforma ANAC di acquisizione dei dati sui PTPCT, si è richiesto di prevedere all'interno del portale ANAC una modalità semplificata per inserire i dati, stante la non applicabilità di numerosi campi da compilare; in alternativa che, nel rispetto del principio di semplificazione, l'adempimento venga effettuato con la redazione del Piano Triennale, senza compilazione del Piano nel portale ANAC, da pubblicarsi nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. **(Presidente Ordine TSRM PSTRP delle province di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, RPCT Ordine architetti P.P.C. Modena, Presidente Ordine TSRM e PSTRP Pisa Livorno Grosseto (territoriale), Presidente Consiglio Nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, RPCT Consiglio nazionale dei giornalisti).**

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

L'adesione alla piattaforma ANAC di acquisizione dei piani è su base volontaria. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di pubblicazione dei PTPCT sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dall'art. 10, co. 8, lett. a) del d.lgs. 33/2013. A ciò si aggiunga che la semplificazione richiesta ovvero una compilazione semplificata del Piano Triennale ai fini dell'alimentazione della piattaforma ANAC non rientra nell'oggetto specifico della delibera ma potrà essere valutata da ANAC nelle sedi più opportune.

26. È stata richiesta ad ANAC la messa a disposizione, in modalità aperta e *open source*, a tutte le realtà ordinistiche, di programmi e *software* comuni utili all'adempimento degli obblighi presenti in materia. Ci si riferisce, segnatamente, a strumenti che forniscano un supporto per la redazione dei PTPCT, per la redazione dei documenti amministrativi (anche secondo le linee guida AGID), per la creazione e compilazione della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito istituzionale. Ad avviso degli Ordini, questa possibilità lascerebbe inalterata la discrezionalità naturalmente rimessa a ciascun ordine professionale in merito ai modi migliori per

adempiere agli obblighi in esame, ma fornirebbe ad essi strumenti informatici già vagliati e 'certificati' da ANAC utili a innalzare qualitativamente il livello di *compliance* degli ordini rispetto alla normativa d'interesse. In questo senso, si è evidenziato che gli artt. 68 e 69 del CAD si pongono esattamente in questa direzione, privilegiando gli acquisti della PA e degli altri Enti (anche di natura ordinistica) di *software* liberi o a codice sorgente aperto, riutilizzabili anche per altre PA o Enti similari. **(RPCT Consiglio Nazionale Ordine assistenti sociali, RPCT Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi).**

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

Si fa presente che l'Autorità a partire dal 15 gennaio 2019 ha reso disponibile per il riuso l'applicazione informatica "*Whistleblower*" per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione 469/2021.

ANAC, inoltre, con l'introduzione della piattaforma di acquisizione dei dati relativi ai piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ha previsto la possibilità per gli RPCT che si registrano nel sistema, di pubblicare la relazione annuale, invece che nel consueto formato Excel predisposto dall'Autorità, nel formato Word prodotto in automatico dalla piattaforma sulla base dei dati inseriti. La relazione annuale diventa il risultato finale di un processo di standardizzazione della compilazione e costruzione del documento dei Piani Triennali, in quanto la composizione degli argomenti è strutturata secondo delle regole condivise ed allo stesso tempo diversificate per le varie amministrazioni in base al comparto.

La messa a disposizione di altri strumenti *open source* potrà, comunque, essere valutata da ANAC nelle opportune sedi, ma sempre limitatamente alla materia di propria competenza, ossia con riguardo ai PTPCT e agli obblighi di pubblicazione.

27. Alcuni Ordini hanno chiesto di chiarire se il monitoraggio sull'attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione sia svolto esclusivamente dal RPCT e - ove possibile - dai controlli di linea.

Altri Ordini se il riesame annuale sul funzionamento del sistema di controllo possa essere svolto dal RPCT unitamente al Consiglio Direttivo (titolare di un potere di controllo generalizzato, cfr. delibera ANAC n. 223 del 4 marzo 2020). Altri Ordini, sempre in tema di riesame, hanno chiesto se lo stesso possa essere svolto con cadenza biennale e non annuale (**dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Federazione ordini farmacisti italiani, RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri, Rappresentante Rete Professioni Tecniche**).

Opzione scelta:

➤ **Formulazione poco chiara**

L'osservazione sul sistema dei controlli di linea non è chiaramente formulata. In ogni caso, al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, deve essere programmato e definito nel PTPCT, anche con riferimento alla frequenza:

- il monitoraggio sull'attuazione del piano nonché sull'attuazione e adeguatezza delle misure, individuando altresì competenze e modalità;
- il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema. In merito alla proposta di un riesame biennale, la stessa non può essere accolta. Maggiore è la frequenza dello stesso, maggiore è la possibilità di verificare se effettivamente il sistema funziona, evitando così che lo stesso riesame si traduca in un mero adempimento¹. L'individuazione dei soggetti coinvolti nel monitoraggio è scelta discrezionale che va esplicitata nel PTPCT.

¹ (cfr. Allegato 1 PNA 2019/2021)

§ 3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

28. Diversi Ordini hanno suggerito di discutere in sede di tavolo istituzionale di confronto – proponendone in alcuni casi l'eliminazione - i seguenti obblighi di pubblicazione:
- art. 15 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza);
 - art. 16 (obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato);
 - art. 17 (obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato);
 - art. 18 (obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici);
 - art. 20 (obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale);
 - art. 21 (obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva) in quanto ritenuto adempimento sproporzionato laddove si annoverino meno di 15 dipendenti e soprattutto tenuto conto che in molte strutture regionali non v'è contrattazione integrativa;
 - art. 29 (obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi), perlomeno nella parte relativa al "Piano degli indicatori" in quanto ritenuto non applicabile agli ordini professionale;
 - art. 31 (obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione);
 - art. 32 (Servizi erogati): alcuni ordini precisano che i servizi da loro svolti *"sono prestazioni lavorative o professionali verso i propri iscritti"*. Altri evidenziano che gli ordini *"non erogano servizi ma adempiono a funzioni di pubblico interesse"* [...] *"mediante la gestione dell'albo, degli iscritti"*, altri ancora asseriscono che *"I servizi erogati [...] sono di natura semplificata, [...] e determinano costi di gestione standardizzati su base annuale, cosicché si ritiene che i relativi obblighi debbano essere ulteriormente semplificati"*. Altri infine ritengono necessario che la pubblicazione degli aggiornamenti della "carta dei servizi" possa avvenire su base annuale;
 - art. 33 (obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione);
 - art. 36 (pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici) perché tali tipologie di controlli possono essere considerati compatibili solo con le Amministrazioni che erogano servizi pubblici per la collettività gravanti sulla fiscalità generale;
 - art. 42 (obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente). Alcuni Ordini hanno ritenuto che tale obbligo possa essere in capo all'ordine e collegio nazionale in quanto difficilmente un ente territoriale adotta un provvedimento concernente interventi straordinari o di emergenza. Se dovesse accadere si potrebbe assolvere l'obbligo inviando la documentazione all'ordine o collegio nazionale e inserendo un link nel sito dell'ente territoriale che rimanda alla pubblicazione nel sito dell'ente nazionale. Altri Ordini invece hanno ritenuto che né gli ordini di livello nazionale né locale adottano tali provvedimenti. **(Presidente RPCT Collegio geometri e gl di Vicenza - Collegio territoriale, Presidente Comitato unitario Professioni (CUP), RPCT Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, RPCT Consiglio nazionale dei giornalisti, RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo, dottore commercialista, Dirigente Società di consulenza e formazione, RPCT Consiglio nazionale degli ingegneri).**

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

Per gli artt. 15 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), 16 (obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), 17 (obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato), 18 (obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici), 31 (obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione), 33

(obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione), valgono le indicazioni della parte prima del presente documento (vedi osservazioni 2, 6, 11).

➤ **Parzialmente Accolta**

Per quanto concerne gli obblighi relativi all'art. 21, co. 2, sulla contrattazione integrativa, si precisa che gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove essa sia stata stipulata.

➤ **Parzialmente Accolta**

Per quanto concerne gli obblighi di cui all'art. 31 relativi agli atti adottati dagli organismi di controllo, si osserva che gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, riguardanti l'attività e l'organizzazione.

➤ **Accolta**

Per quanto concerne l'art. 32 sui servizi erogati si rappresenta che gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati.

➤ **Accolta**

Per quanto concerne l'art. 42 sugli interventi straordinari e di emergenza, si chiarisce che gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati soltanto nell'ipotesi in cui tali interventi siano stati effettuati.

➤ **Accolta**

In merito all'art. 29, co. 2 relativo alla pubblicazione del piano degli indicatori, si conferma la valutazione di incompatibilità già contenuta nello schema di delibera in consultazione.

29. È stata richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro presso l'ANAC, avente al suo interno un rappresentante per ogni Ordine/Collegio Professionale al fine di un esatto e importante confronto con le tipologie e l'organizzazione dell'Ente rappresentato (**Presidente Ordine professioni infermieristiche della Provincia di Vercelli, RPCT Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Torino (OPI), Presidente Ordine delle professioni infermieristiche di Biella**).

Opzione scelta:

➤ **Accolta**

L'Autorità, una volta definito il nuovo quadro normativo, all'esito delle modifiche normative in materia di anticorruzione e trasparenza annunciate da parte del Governo nel PNRR, potrà valutare di avviare un confronto con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali in merito a ulteriori tematiche di interesse per i suddetti enti in un'ottica di semplificazione degli obblighi.

§ 4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

30. In merito alla figura del RPCT si è proposto di nominare:

- un RPCT unico che funga da referente e figura di raccordo e coordinamento a livello nazionale e/o la previsione di un RPCT comune a più ordini professionali di diversa area tecnica o interprovinciale comune agli ordini di stessa area. (**Presidente Ordine periti industriali e periti industriali laureati della Provincia di Oristano, Presidente Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, RPCT Ordine architetti, P. P. C. della Provincia di Bari**);
- negli enti territoriali che hanno pochi dipendenti, una persona esterna che possa a sua volta avvalersi di referenti interni all'Ente (**RPCT Consiglio nazionale dei geologi, RPCT Collegio geometri e gl di Vicenza – Collegio territoriale**).

Opzione scelta:

➤ *Non accolta*

- La proposta di un RPCT unico non può essere accolta perché le deroghe alla nomina di un RPCT di un ente sono solo quelle previste dalla legge.
- Non può essere accolta nemmeno la proposta di nominare un RPCT esterno, stante il chiaro quadro normativo (art. 1, co. 7, l. 190/2012) più volte richiamato da ANAC nella Parte IV del PNA 2019, § 1.